



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. V.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2814 del

11 OTT 2019

RIPARTIZIONE "URBANISTICA E TERRITORIO"
SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC in zona Bp1 del PRG (Corso Canale n.18).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con deliberazione n. 234 del 22.05.2009 la Giunta Comunale ha istituito l'Organo Tecnico comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La proposta di PEC in zona Bp1 del nuovo PRG in Corso Canale n.18, presentata ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77 in data 05/03/2019, successivamente integrata, è stata esaminata dall'Organo Tecnico Comunale che nella seduta del 18/07/2019 ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

L'Organo Tecnico Comunale nella seduta dell'11/10/2019 ha esaminato i pareri pervenuti dagli Enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale, esprimendo il parere conclusivo di seguito, in sintesi, riportato:

- *“preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:*
 - *contributo dell'Asl pervenuto 11/09/2019 prot. gen.n.46597 che ritiene che l'intervento possa essere escluso dalla fase di VAS precisando alcune indicazioni per le fasi successive della procedura;*
 - *contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 26/09/2019 prot. gen.n.49755 che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS indicando alcune condizioni/indicazioni che devono essere inserite nel provvedimento conclusivo*
 - *contributo dell'Arpa pervenuto in data 04/10/2019 prot. gen.n. 51421 che esprime parere di non assoggettamento alla procedura di VAS indicando alcune condizioni/indicazioni che devono essere inserite nel provvedimento conclusivo;*
 - *considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento, accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;*
 - *considerato che l'Arpa, l'Asl e la Provincia di Cuneo non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC*

L'OTC non ritiene necessario sottoporre il piano esecutivo in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

Nel contempo l'OTC ritiene che dovranno essere rispettate nelle fasi progettuali di dettaglio le indicazioni/prescrizioni riportate nei pareri pervenuti”.

L'Organo Tecnico ha disposto:

- 1. “che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;*
- 2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG Bp1, in corso Canale n.18 prescrivendo che dovranno essere rispettate nelle fasi progettuali di dettaglio le indicazioni/prescrizioni riportate nei pareri pervenuti;*
- 3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;*
- 4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;*
- 5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni”.*

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 9 del 6.06.2014.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 529 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto del provvedimento finale dell'Organo Tecnico, allegato alla presente presa d'atto, emesso in data 11/10/2019, relativo al PEC in zona Bp1 del PRG in Corso Canale n.18, presentato ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77, dal quale risulta l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
2. di pubblicare il provvedimento finale dell'Organo Tecnico ai sensi della DGR 29 febbraio 2016 n.25-2977.

ALBA, lì 11/10/2019



ALLEGATI:

- provvedimento finale OTC dell'11/09/2019